

**ACCORDO DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI AVVIAMENTO**

IL PRESENTE ACCORDO DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI AVVIAMENTO (l'“**Accordo**”), che decorre dalla data dell'ultima firma (la “**Data di efficacia**”) è concluso

TRA

Boehringer Ingelheim International GmbH, (d'ora innanzi denominato “**Promotore**”), con sede in Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germania, che ha dato incarico a Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., (d'ora innanzi denominata “**BI Italia**” o “**Società**”), con sede legale in Milano, Via Vezza d'Oglio, 3, capitale sociale Euro 24.260.040,00 int. versato, Codice Fiscale/Partita IVA n. 00421210485 in persona dei suoi Procuratori Dr. Francesco Butti e Rag. Alessandro Vannini, domiciliati per la loro carica presso la sede della Società

E

Fondazione “IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (d'ora innanzi denominato “**Ente**”), con sede legale in Via Giacomo Venezian, 1 - 20133 Milano C.F. n. 80018230153 e P. IVA n. 04376350155, in persona del Dott.ssa Maria Teresa Montella, in qualità di Direttore Generale

Promotore, Società e Ente saranno indicati singolarmente come “**Parte**” o collettivamente come “**Parti**”.

**1. Premesso che**

1.1 Boehringer Ingelheim International GmbH è il Promotore ed intende effettuare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 536/2014 (di seguito “**Regolamento**”), la sperimentazione clinica dal titolo “Brightline-4: studio di fase III, in aperto, a braccio singolo, multicentrico volto a valutare la sicurezza e l'efficacia del trattamento con brigimadlin (BI 907828) in pazienti con liposarcoma dedifferenziato in stadio avanzato naïve al trattamento o pretrattati” (“**Sperimentazione**”) codice EudraCT n. 2023-504522-19-00 (“**Protocollo**”).

1.2 Come indicato nella notifica inviata all'Ente datata 28 novembre 2024 (“**Notifica di conclusione**”), il Promotore intende concludere la Sperimentazione summenzionata e, pertanto, cessare qualsiasi attività per l'attivazione della medesima, sotto la direzione e la supervisione della dott.ssa Roberta Sanfilippo, Dirigente Medico presso la s.c. Oncologia Medica 2 – Tumori Mesenchimali e Rari, diretta dal prof. Paolo Giovanni Casali (di seguito per brevità “**Sperimentatore**”).

1.3 Prima della decisione del Promotore di concludere la Sperimentazione, il Promotore ha autorizzato, e l'Ente ha svolto, determinate attività di avvio necessarie per la conduzione della Sperimentazione presso l'Ente (le “**Attività di avvio dello studio**”). Il Promotore ha concordato di compensare l'Ente per le Attività di avvio della Sperimentazione effettivamente svolte dall'Ente prima di ricevere la Notifica di conclusione o in corso al momento della ricezione della stessa.

2. **Riservatezza.** In assenza del contratto di sperimentazione sottoscritto tra le Parti prima della decisione di cui alla seconda premessa che precede, le Parti hanno convenuto di documentare il pagamento della Quota di avviamento nell'ambito del presente Accordo.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

La Società verserà all'Ente la Quota di avviamento mediante bonifico bancario elettronico **pari ad € 2.000,00**, oltre IVA se ed in quanto dovuta, quale "Compenso forfettario per l'attività di Start-up" (Codice tariffario 1001) all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, da destinare alla s.c. Oncologia Medica 2 – Tumori Mesenchimali e Rari dell'Ente.

La Società verserà all'Ente la Quota di avviamento mediante bonifico bancario elettronico **pari ad € 500,00**, oltre IVA se ed in quanto dovuta, quale "Compenso forfettario per l'attività di predisposizione del Contratto" (Codice tariffario 1013) all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, da destinare alla s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Ente per conto di sé stesso e dello Sperimentatore principale, conviene che qualsiasi pagamento eseguito in virtù del presente Accordo rappresenterà il pagamento a saldo e definitivo di tutti gli importi dovuti all'Ente con riferimento alla Sperimentazione e che il Promotore non avrà altro obbligo di effettuare ulteriori pagamenti all'Ente per la Sperimentazione.

Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra che: (a) dispone di pieni diritti, poteri e facoltà di concludere il presente Accordo, di rilasciare la quietanza prevista nel presente e di adempiere i propri obblighi in virtù del presente; e (b) la sottoscrizione del presente Accordo da parte del soggetto che vi appone la firma in calce per conto di tale Parte, così come il perfezionamento del presente Accordo a opera di tale Parte, sono stati debitamente autorizzati mediante tutte le azioni necessarie di tale Parte.

L'Ente invierà una fattura alla Società per la Quota di avviamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, indicante quanto di seguito riportato; la Quota di avviamento dovrà essere liquidata dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Per assicurare l'efficiente esecuzione del processo di pagamento, e per consentire alla Società l'adempimento degli obblighi fiscali locali, nella fattura per il pagamento devono essere incluse anche le seguenti informazioni:

- Nome, indirizzo e partita IVA del Beneficiario;
- Corretto indirizzo postale dell'ufficio di pagamento della Società. Le fatture devono essere intestate alla Società.

Tutte le fatture devono essere redatte nel modo seguente e devono essere compilate le seguenti informazioni del Beneficiario:

**Beneficiario del Contratto**

Nome del Beneficiario (deve corrispondere al nome riportato nel contratto)	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Indirizzo del Beneficiario	Via G. Venezian, 1 – 20133 Milano
P. IVA/Codice Fiscale (il codice fiscale deve corrispondere esattamente al nome del Beneficiario sopra indicato, oppure occorre indicare l'esenzione fiscale, se pertinente)	P. IVA: n. 04376350155 Codice Fiscale: n. 80018230153

**Informazioni bancarie:**

Nome della banca	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Indirizzo della banca	Ag. 21 Politecnico – Via Edoardo Bonardi, 4
Città della banca	Milano (MI)
Stato/provincia della banca	Italia
Codice postale della banca	20133
Paese della banca	Italia
Valuta del conto ricevente	Euro
IBAN / IBAN	IT15 C056 9601 6200 0000 2001 X82
Codice Swift (8 o 11 caratteri)	POSOIT22XXX
Qualora la valuta per i pagamenti prevista dall'Accordo non coincidesse con quella del conto bancario, potrebbe essere necessario indicare una banca intermediaria. Per i dettagli, rivolgersi al proprio istituto finanziario. Qualora sia necessaria una banca intermediaria, indicare il nome della banca, il numero di conto, se pertinente, e il codice SWIFT della stessa, unitamente a tutte le altre istruzioni necessarie per il bonifico.	

I pagamenti saranno effettuati dalla Società. I pagamenti saranno effettuati solo alla ricezione delle corrispondenti fatture, compresa la documentazione di supporto, nella valuta specificata, come descritto di seguito.
Tutte le fatture devono essere redatte nel modo seguente:
Le fatture devono essere intestate a:
<i>Boehringer Ingelheim Italia S.p.A, Via Vezza d'Oglio, 3 - 20139 Milano</i>
Partita IVA e Codice Fiscale n. 00421210485.
Le seguenti informazioni devono essere incluse nella fattura:
○ Nome, indirizzo e numero di telefono completi dello SPERIMENTATORE

○ Data della fattura
○ Numero della fattura
○ Nome del beneficiario (deve corrispondere al Beneficiario indicato nel CTA)
○ Importo del pagamento
○ Descrizione completa dei servizi resi
○ Numero della Sperimentazione
○ Nome del Promotore
○ Le fatture devono essere stampate su carta intestata dell'Ente
<p>Tutte le richieste di informazioni relative a fatture e pagamenti dovranno essere inviate direttamente alla Clinical Trial Manager dello studio, la dott.ssa Giusy Gorgoglione all'indirizzo <a href="mailto:giusy.gorgoglione@boehringer-ingelheim.com">giusy.gorgoglione@boehringer-ingelheim.com</a></p>
<p>2.1 L'Ente conviene che gli importi pagabili o altrimenti forniti dalla Società ai sensi del presente Contratto rappresentano il valore delle Attività di avvio dello studio.</p>
<p>2.2 Al pagamento all'Ente da parte della Società o per suo conto, come stabilito nel presente Accordo, la Società avrà adempiuto a tutti i propri obblighi nei confronti dell'Ente in relazione alle Attività di avvio dello studio.</p> <p>Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2b è della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22. Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Accordo, ivi comprese l'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR n. 642/1972 e l'imposta di registro devono essere versate, nel rispetto della normativa applicabile. Gli oneri dell'imposta di bollo sull'originale informatico del presente Accordo sono assolti a spese della Società. Rif. B0200802573201224 5905071 del 20/12/2024.</p> <p>Le Parti si danno reciprocamente atto, per reciproca chiarezza, che il presente Accordo redatto sulla base dei contenuti minimi individuati ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è da considerarsi conosciuto, negoziato ed accettato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.</p>
[Segue la pagina delle firme]

**A TESTIMONIANZA DI CIÒ**, il presente Accordo viene stipulato alla Data di decorrenza da un rappresentante debitamente autorizzato della Società e dell'Ente.

Letto, concordato e sottoscritto digitalmente

**BOEHRINGER INGELHEIM S.p.A.**

Dott. Francesco Butti

Firma digitale

Rag. Alessandro Vannini

Firma digitale

**ENTE:** Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Nome: Dott.ssa Maria Teresa Montella

Qualifica: DIRETTORE GENERALE

Firma digitale

**PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:**

Nome in stampatello: Dott.ssa Roberta Sanfilippo

Qualifica: SPERIMENTATORE PRINCIPALE

Firma digitale

